

Il Presidente

RPCT di OMISSIS  
OMMISSIS

## FASCICOLO URAV 5425/2025

**Oggetto:** OMISSIS- Richiesta di parere sugli obblighi di pubblicazione relativi allo Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi per cittadini ed imprese (Art. 12, co. 1-bis, d.lgs. n. 33 del 2013) Rif. prot. ANAC n. 0140672 del 07/11/2025- Riscontro.

Con riferimento alla richiesta di parere, avente ad oggetto il contenuto e le modalità di rappresentazione delle informazioni richieste dall'art. 12, comma 1-bis del d.lgs. n. 33/2013 sullo "Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi" si rappresenta quanto segue.

La disposizione sopra richiamata si inserisce nel solco delle disposizioni concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale e ha l'obiettivo di rendere immediatamente identificabili e comprensibili ai destinatari gli adempimenti contenuti in ciascun nuovo atto introdotto dalle Pubbliche amministrazioni.

Come è noto, inoltre, l'obbligo *de quo* è stato introdotto dall'art. 29, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, il quale al comma 4, stabiliva altresì che le modalità di applicazione dello Scadenzario sarebbero state demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Alle stesse è stato dato attuazione con il D.P.C.M. dell'8 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2013, n. 298.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 12, comma 1-bis, di interesse in questa sede per poter evadere quanto richiesto da codesta amministrazione, si ricorda che il secondo comma del D.P.C.M. sopra citato contiene la definizione di obbligo amministrativo intendendosi per tale *"qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della Pubblica Amministrazione"*. Rientrano, conseguentemente, nel novero degli obblighi amministrativi tutte quelle azioni imposte dalla PA ai cittadini e alle imprese, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di una domanda per un permesso, il dichiarare i redditi, la tenuta di registri

contabili.

Relativamente ai criteri e alle modalità di pubblicazione, l'art. 2 del più volte citato DPCM stabilisce, altresì, che il RPCT pubblica le informazioni relative ai "nuovi obblighi amministrativi" suddividendole fra quelle che vedono come destinatari i cittadini e le imprese ed organizzandole in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi; lo scadenzario, infine, deve essere aggiornato tempestivamente dopo l'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo.

Con l'introduzione della delibera Anac n. 495/2024 avente ad oggetto "Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi", l'Autorità, con l'obiettivo di mettere a disposizione delle amministrazioni e degli enti strumenti che consentano un più agevole ed omogeneo popolamento della sezione "Amministrazione Trasparente", ha approvato 3 schemi, inerenti la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. n. 33/2013, di carattere obbligatorio, nonché altri schemi, allo stato ancora non definitivamente approvati. Fra questi rientra quello relativo all'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013 sugli *"Obblighi di pubblicazione concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale"*.

Ne deriva che, attualmente, le amministrazioni e possono già organizzare, volontariamente, la sezione relativa all'art. 12 e allo Scadenzario utilizzando il modello fornito da ANAC e ripetendolo per ogni "obbligo amministrativo" riferibile alla propria amministrazione.

Effettuata tale breve disamina normativa, occorre soffermarsi sul concetto di "nuovo obbligo amministrativo" contenuto nella vs. istanza, nonché dall'analisi della compatibilità del modello e della suddivisione operata da OMISSIS della sezione di AT in questione con le prescrizioni legislative e le indicazioni fornite da ANAC sul punto.

Con riferimento alla nozione di "nuovo obbligo amministrativo" pur condividendo la definizione fornita da OMISSIS nella richiesta di parere secondo cui sono tali gli obblighi amministrativi che si connotano per una effettiva reale e concreta novità rispetto ad adempimenti preesistenti di carattere ricorrente, occorre tuttavia effettuare alcune precisazioni.

Tale interpretazione, invero, poteva trovare piena adesione al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo di legge, che sanciva un prima e un dopo rispetto al passato, ma non trova allo stato piena rispondenza, posto che con i modelli standard di pubblicazione Anac ha introdotto esclusivamente una modalità di rappresentazione del dato che tiene comunque fede al contenuto della norma, il quale resta pertanto invariato.

Lo schema di pubblicazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013, proposto

con la delibera 495/2024, difatti, non contiene allo stato attuale, e salvo successive modifiche, una suddivisione temporale fra obblighi amministrativi introdotti prima o dopo l'introduzione del modello stesso.

In assenza, pertanto, di indicazioni in tal senso, il criterio generale per stabilire la decorrenza e la durata dell'obbligo non può che rinvenirsi nel principio di carattere generale espresso al terzo comma dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 secondo cui i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

Alla luce di quanto esposto, non sembrerebbe pienamente condivisibile la proposta di OMISSIS di circoscrivere i dati da inserire nella cartella Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi, eliminando quelli preesistenti e spostando le informazioni e i riferimenti su provvedimenti connessi ad obblighi amministrativi, che si connotano per effettiva novità introdotti negli ultimi cinque anni, in un'apposita cartella Archivio in cui suddividere le informazioni per anno.

Al contrario tali dati dovranno tutti implementare l'unica partizione di AT denominata Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi, la quale, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del DPCM 8 novembre 2013, dovrà invece essere organizzata in successione temporale secondo la data di inizio dell'efficacia dell'obbligo.

Nel medesimo senso sarebbe opportuno modificare anche la sezione denominata "Scadenzario Fiscale": gli obblighi dichiarativi e gli adempimenti tributari, laddove ancora efficaci ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, dovrebbero arricchire analogamente la medesima sezione di AT "Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi" nel senso sopra indicato.

Nulla vieta, invero, che al momento si mantenga una partizione separata e dedicata agli adempimenti fiscali e tributari o di altri obblighi amministrativi "non di nuova introduzione", i quali poi decorsi i cinque anni o laddove non efficaci, potrebbero successivamente confluire nella sezione *Altri contenuti-Dati ulteriori*.

Si ritiene, invece, condivisibile la rappresentazione delle informazioni di cui all'art. 12, comma 1 bis, secondo lo schema riportato nella richiesta di parere, in quanto pienamente sovrapponibile con quello riportato con la delibera 495/2024.

Quanto all'ultimo quesito posto, relativo alla modalità per adempiere, ai

sensi dell'articolo 12, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, all'invio al Dipartimento della Funzione Pubblica dello scadenzario, si ritiene che le modalità di trasmissione al momento restino invariate. Sarà cura del Dipartimento della funzione pubblica procedere alla pubblicazione dello scadenzario riepilogativo all'interno del proprio sito web istituzionale.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 14 gennaio 2026, ha disposto la trasmissione delle suseposte considerazioni.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente